

Informazioni societarie

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. (SIGLA "FIERA MILLENARIA")

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GONZAGA (MN) VIALE FIERA MILLENARIA 13 cap 46023

Indirizzo PEC: FIERAMILLENARIA@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 01822250203

Numero REA: MN - 199500

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Allegati	6
Statuto	6

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01822250203
del Registro delle Imprese di MANTOVA
Precedente numero di iscrizione: MN-1997-171487
Data iscrizione: 27/11/1997

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/11/1997

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 29/07/1997

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ORGANIZZAZIONE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE, DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CON I TEMPI E LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NAZIONALE E REGIONALE, RAPPORTANDOSI COL LE ISTITUZIONI PROVINCIALI ,REGIONALI E NAZIONALI, PER OTTENERE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI E GLI EVENTUALI CONSEGUENTI FINANZIAMENTI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON FACOLTA' DI PARTECIPARE ANCHE AD ALTRE SOCIETA' OD ENTI AVENTI OGGETTO AFFINE O CONSONO AL PROPRIO. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE 197/91 CON FACOLTA', ALTRESI' AI SENSI DEL COMMA 3 DEL MEDESIMO ART. 11 D.LGS. 385/1993, DI ACQUISIRE FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO, ANCHE A TITOLO NON ONEROSO, PRESSO SOCI, PRESSO SOCIETA' CONTROLLANTI, CONTROLLATE, O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C., E PRESSO CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE, CON I LIMITI E I CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO IN DATA 3 MARZO 1994 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE. IN OGNI CASO DETTA ATTIVITA' FINANZIARIA NON POTRA' ESSERE ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.LEG.VO 385/93, D. LEG.VO 415/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE, AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE E DEI CONTRIBUTI ANCHE DI ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE, LE CUI FINALITA' SIANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN ARMONIA CON GLI OBIETTIVI PROPRI DELLA SOCIETA'. LA SOCIETA' INOLTRE SI IMPEGNA A REGOLARE, A TUTTI GLI EFFETTI, I RAPPORTI CON LA REGIONE LOMBARDIA E CON LE ALTRE ISTITUZIONI ALL'UOPO INTERESSATE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

Poteri

Poteri da statuto

ART. 17) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, CON OGNI E PIU' AMPIO POTERE, ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA': RESTANO ESCLUSE DALLA SUA COMPETENZA UNICAMENTE LE MATERIE CHE, A NORMA DEL PRESENTE STATUTO E DI LEGGE, SONO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO, FATTO SALVO QUANTO DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI:

- A) PROVVEDE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE;
- B) ELABORA E PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL BILANCIO DI ESERCIZIO;
- C) PREDISPONE IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI SOVRINTENDENDO ALLA LORO PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE;
- D) INTRATTIENE RAPPORTI CON OPERATORI ECONOMICI, CULTURALI E SPORTIVI, CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E CON TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE;
- E) ESAMINA E PROPONE ALL'ASSEMBLEA LE EVENTUALI VARIAZIONI DELLO STATUTO;
- F) HA FACOLTA' DI ADOTTARE UN REGOLAMENTO DI GESTIONE;
- G) DELIBERA SULLA COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO E DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', FISSANDONE E DISCIPLINANDONE LE MANSIONI ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO;
- H) DELIBERA CIRCA GLI ACQUISTI, LE PERMUTE, LE ALIENAZIONI MOBILIARI E GLI ATTI CHE NECESSITANO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO C;
- I) TRANSIGE E COMPROMETTE, MUOVE E SOSTIENE LITI E NE RENDE CONTO, NOMINA PROCURATORI SPECIALI FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI; ACCORDA PEGNI ED IPOTECHE NONCHE' FIDEIUSSIONI; CONSENTE TRASCRIZIONI, POSTERGAZIONI, SURROGHE, CANCELLAZIONI ED ANNOTAZIONI DI VINCOLO, SVINCOLO, TRASLAZIONI, RINUNCE ED IPOTECHE LEGALI; COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI PRESSO I PUBBLICI REGISTRI AUTOMOBILISTICI;
- L) STABILISCE LE MODALITA' SECONDO LE QUALI I SOCI POTRANNO EFFETTUARE PRESTITI ALLA SOCIETA' IN BASE ALLE NECESSITA' GESTIONALI, NONCHE' L'EVENTUALE TASSO DI INTERRESSE NEL CASO DI PRESTITI FRUTTIFERI;
- M) PUO' DELEGARE COMPITI ED ATTRIBUZIONI A SINGOLI SUOI MEMBRI;
- N) PREDISPONE ED APPROVA UN BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

ART. 20) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE FRA I SUOI MEMBRI UN AMMINISTRATORE DELEGATO AFFIDANDOGLI QUEI COMPITI CHE SARANNO SPECIFICATI NELL'ATTO DELIBERATIVO DA ADOTTARSI AL RIGUARDO CON MAGGIORANZA DEI 4/5 DEI SUOI COMPONENTI; TALE ATTO DELIBERATIVO DOVRA' ESSERE COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA MEDIANTE INSERIMENTO DI APPOSITO OGGETTO NELL ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA CONVOCAZIONE UTILE.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO POSSONO ESSERE ATTRIBUITE ANCHE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO E NEI LIMITI DELLE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI OGGETTO DELLA DELEGA.

ART. 21) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ALTRESI' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DA UN MASSIMO DI QUATTRO MEMBRI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO STESSO TRA CUI IL VICE-PRESIDENTE.

AL COMITATO ESECUTIVO PUO' ESSERE DELEGATA PARTE DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE COMPETENZE SPETTANTI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RESTANDO LA TITOLARITA' DELLE STESSE AL CONSIGLIO MEDESIMO.

SONO ESCLUSE DALLA COMPETENZA DEL COMITATO ESECUTIVO LA REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 2423 C.C.), NONCHE' GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 2446 E 2447 C.C.

IL COMITATO ESECUTIVO RESTA IN CARICA PER TUTTA LA DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA CESSAZIONE, LA REVOCA O LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DETERMINANO AUTOMATICAMENTE LA CESSAZIONE DELL'INCARICO RICOPERTO ALL' INTERNO DEL COMITATO ESECUTIVO.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 27 DELLO STATUTO SOCIALE.

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 29-11-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-11-2007

	ALLEGATO a) al n. 100.630/20.704 di rep.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	<u>Denominazione, sede, durata, oggetto</u>	
	ART. 1	
	E' costituita una società a responsabilità limitata denomina-	
	ta "FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. (sigla Fiera Millena-	
	ria)".	
	ART. 2	
	La società ha sede legale nel comune di Gonzaga, all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizio-	
	ni di attuazione del codice civile.	
	ART. 3	
	La durata della società è fissata dalla data della sua costi-	
	tuzione fino al 31.12.2050, salvo proroghe o anticipato scio-	
	glimento.	
	ART. 4	
	La società ha per oggetto esclusivo l'organizzazione,	
	nell'ambito del territorio nazionale, delle manifestazioni	
	fieristiche con i tempi e le modalità previste dalla normati-	
	va vigente nazionale e regionale, rapportandosi con le Isti-	
	tuzioni Provinciali, Regionali, Nazionali per ottenere le ne-	
	cessarie autorizzazioni e gli eventuali conseguenti finanzia-	
	menti.	

	La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie,	
	commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale, con facoltà di	
	partecipare anche ad altre società od Enti aventi oggetto af-	
	fine o consono al proprio. La società potrà inoltre assumere	
	con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non	
	in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre so-	
	cietà od imprese, aventi oggetto analogo od affine al pro-	
	prio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei	
	limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge	
	197/91 con facoltà, altresì ai sensi del comma 3 del medesimo	
	art. 11 D. Lgs. 385/1993, di acquisire fondi con obbligo di	
	rimborso, anche a titolo non oneroso, presso soci, presso So-	
	cietà controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2359 C. c., e presso controllate da una stessa con-	
	trollante, con i limiti ed i criteri di cui alla deliberazio-	
	ne del Comitato interministeriale per il credito ed il ri-	
	sparmio in data 3 marzo 1994 e successivi provvedimenti di	
	modificazione ed integrazione. In ogni caso detta attività	
	finanziaria non potrà essere esercitata nei confronti del	
	pubblico e non in via prevalente e con esclusione delle atti-	
	vità di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D. Leg.vo	
	385/93, D. Leg.vo 415/96 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni.	
	La società potrà, inoltre, avvalersi della collaborazione e	

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-11-2007

	dei contributi anche di altri Enti, associazioni legalmente	
	costituite, le cui finalità siano direttamente o indiretta-	
	mente in armonia con gli obiettivi propri della società.	
	La società inoltre si impegna a regolare, a tutti gli effet-	
	ti, i rapporti con la Regione Lombardia e con le altre Isti-	
	tuzioni all'uopo interessate, per il raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	TITOLO II	
	<u>Dei Soci</u>	
	ART. 5	
	Possono essere soci:	
	il Comune di Gonzaga, Associazioni ed Enti pubblici, nonché	
	società di capitali a capitale interamente privato ovvero a	
	capitale misto pubblico privato e società cooperative.	
	ART. 6	
	Il socio potrà recedere nei casi e secondo le modalità previ-	
	ste dal Codice Civile.	
	TITOLO III	
	<u>Del capitale sociale</u>	
	ART. 7	
	Il capitale sociale è determinato pari a Euro 154.000,00	
	(centocinquantaquattromila/00) . Le quote non possono essere	
	oggetto di trasferimento senza il preventivo consenso	
	dell'assemblea dei soci. L'ingresso di nuovi soci deve otte-	
	nere l'approvazione dell'assemblea dei soci.	

	In ogni caso almeno il 51% delle quote dovrà essere detenuto	
	dal Comune di Gonzaga.	
	ART. 7 bis	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante	
	nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche	
	diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci	
	il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipa-	
	zioni da essi possedute.	
	Il capitale potrà essere ridotto ai sensi e con le modalità	
	di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da	
	adottarsi con le maggioranze previste per la modifica	
	dell'atto costitutivo.	
	TITOLO IV	
	<u>Degli organi della Società</u>	
	ART. 8	
	Sono organi della società:	
	l'assemblea dei soci;	
	il consiglio di amministrazione;	
	il collegio sindacale.	
	<u>Dell'assemblea dei soci</u>	
	ART. 9	
	L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in al-	
	tra località del territorio italiano.	
	ART. 10	
	L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro cen-	

	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro cento-	
	ottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze re-	
	lative alla struttura e all'oggetto della società per l'esame	
	e l'approvazione del bilancio di esercizio, secondo quanto	
	previsto dal successivo art. 27.	
	Può essere convocata in qualsiasi momento qualora il Consi-	
	glio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta	
	richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del ca-	
	pitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argo-	
	menti da trattare.	
	E' riservata all'assemblea dei soci la costituzione di even-	
	tuali comitati consultivi e l'approvazione degli indirizzi	
	programmatici delle manifestazioni fieristiche.	
	ART. 11	
	L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza ai soci a mezzo raccomandata	
	A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (rac-	
	comandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica, o altri	
	mezzi simili), al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	L'avviso deve contenere, oltre al luogo, al giorno e all'ora	
	dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare; in caso	
	d'urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma da	
	spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per	
	l'adunanza.	

	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero ca-	
	pitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o reviso-	
	ri, se nominati, sono presenti o informati della riunione e	
	può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone al-	
	la trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sin-	
	daci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assem-	
	blea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scrit-	
	ta, da conservarsi agli atti della società, nella quale di-	
	chiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	ART. 12	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti	
	nel libro soci alla data della riunione assembleare.	
	I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante	
	semplice delega scritta o da terzi muniti di regolare procu-	
	ra. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regola-	
	rità delle deleghe.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota pos-	
	seduta.	
	ART. 13	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice	
	Presidente o da altra persona scelta dall'Assemblea stessa.	

	Salvo che sia assistito da un notaio, nei casi previsti dalla	
	legge, il Presidente è assistito da un segretario che procede	
	alla stesura del verbale dell'assemblea.	
	La verifica della regolarità delle deleghe ed il diritto dei	
	presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente	
	dell'assemblea stessa.	
	ART. 14	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la metà del capitale socia-	
	le: essa delibera a maggioranza assoluta.	
	Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma	
	dell'art. 2479 c.c. l'assemblea delibera con il voto favore-	
	vole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale so-	
	ciale.	
	ART. 15	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto espresso	
	per alzata di mano, a prova e controprova.	
	La nomina degli amministratori deve essere fatta con voto pa-	
	lese.	
	Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario.	
	Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la	
	modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un no-	
	taio.	
	<u>Del Consiglio di Amministrazione</u>	

	ART. 16	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da cinque a tredici membri.	
	I soci pubblici locali ed eventualmente la Regione Lombardia	
	designano un numero di consiglieri complessivamente non supe-	
	riore a cinque, così come previsto dalla Legge 27/12/2006 n.	
	296.	
	I soci che detengono la minoranza del capitale sociale devono	
	essere complessivamente rappresentati da almeno due consi-	
	glieri.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica	
	per tre anni dalla data della loro elezione e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	I consiglieri sono rieleggibili. L'Assemblea dei soci può	
	stabilire un compenso per i componenti il Consiglio ed un	
	compenso in misura differenziata per il Presidente ed il Vi-	
	cePresidente del Consiglio d'Amministrazione.	
	Nel periodo fra la data di scadenza e quella dell'accettazio-	
	ne della carica da parte degli amministratori di nuova ele-	
	zione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare le sue	
	funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere	
	sostituiti con revoca del mandato ogni qualvolta l'assemblea	
	lo riterrà opportuno.	

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-11-2007

	ART. 17	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni e più am-	
	pio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione	
	della società: restano escluse dalla sua competenza unicamen-	
	te le materie che, a norma del presente statuto e di legge,	
	sono riservate all'assemblea dei soci.	
	In particolare il Consiglio, fatto salvo quanto di competenza	
	dell'assemblea dei soci:	
	a) provvede all'organizzazione delle manifestazioni fieristi-	
	che;	
	b) elabora e propone all'assemblea dei soci il bilancio di e-	
	sercizio;	
	c) predispone il programma delle manifestazioni sovrintenden-	
	do alla loro preparazione e realizzazione;	
	d) intrattiene rapporti con operatori economici, culturali e	
	sportivi, con enti pubblici e privati e con tutti i soggetti	
	interessati alle manifestazioni fieristiche;	
	e) esamina e propone all'assemblea le eventuali variazioni	
	dello statuto;	
	f) ha facoltà di adottare un regolamento di gestione;	
	g) delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione	
	dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della so-	
	cietà, fissandone e disciplinandone le mansioni ed il tratta-	
	mento economico;	
	h) delibera circa gli acquisti, le permuta, le alienazioni	

Parte 1 - Protocollo del 29-11-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-11-2007

	mobiliari e gli atti che necessitano per la realizzazione dei	
	programmi di cui al precedente punto "c";	
	i) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne rende	
	conto, nomina procuratori speciali fissandone le attribuzio-	
	ni; accorda pegni ed ipoteche nonché fideiussioni; consente	
	trascrizioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed anno-	
	tazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ed ipote-	
	che legali; compie tutte le operazioni presso i pubblici re-	
	gistri automobilistici;	
	l) stabilisce le modalità secondo le quali i soci potranno	
	effettuare prestiti alla società in base alle necessità ge-	
	stionali, nonché l'eventuale tasso di interesse nel caso di	
	prestiti fruttiferi;	
	m) può delegare compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri;	
	n) predispone ed approva un bilancio di previsione annuale.	
	ART. 18	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e,	
	in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente nella sede	
	della società od anche in altro luogo con avviso spedito al-	
	meno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a	
	mezzo raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-	
	neo allo scopo (raccomandata a mano, telegramma, fax, posta	
	elettronica, o altri mezzi similari) e, per i casi d'urgenza	
	raccomandata a mano, con telegramma, fax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari da spedire almeno 24 ore prima.	

	La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi	
	l'opportunità o quando ne facciano richiesta almeno un terzo	
	dei consiglieri.	
	ART. 19	
	Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei consiglieri fra i quali vi sia	
	anche il Presidente o il Vice-Presidente.	
	Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: a	
	parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua as-	
	senza, del Vice-Presidente.	
	ART. 20	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi mem-	
	bri un amministratore delegato affidandogli quei compiti che	
	saranno specificati nell'atto deliberativo da adottarsi al	
	riguardo con maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti; tale	
	atto deliberativo dovrà essere comunicato all'assemblea me-	
	diante inserimento di apposito oggetto nell'ordine del giorno	
	della prima convocazione utile.	
	All'Amministratore delegato possono essere attribuite anche	
	la firma e la rappresentanza della società nell'ambito e nei	
	limiti delle competenze ed attribuzioni oggetto della delega.	
	ART. 21	
	Il Consiglio di amministrazione può altresì nominare un Co-	
	mitato Esecutivo composto dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e da un massimo di quattro membri facenti parte	

	del Consiglio stesso tra cui il Vice-Presidente.	
	Al Comitato Esecutivo può essere delegata parte delle attri-	
	buzioni e delle competenze spettanti al Consiglio di Ammini-	
	strazione, ferma restando la titolarità delle stesse al Con-	
	siglio medesimo.	
	Sono escluse dalla competenza del Comitato Esecutivo la reda-	
	zione del bilancio (art. 2423 c.c.), nonché gli adempimenti	
	connessi alla riduzione del capitale sociale per perdite, a	
	norma degli articoli 2446 e 2447 c.c.	
	Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	La cessazione, la revoca o le dimissioni dalla carica di con-	
	sigliere di amministrazione determinano automaticamente la	
	cessazione dell'incarico ricoperto all'interno del Comitato	
	esecutivo.	
	ART. 22	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, al	
	quale sono attribuite funzioni gestionali e organizzative in-	
	terne alla società che saranno specificate nell'atto delibe-	
	rativo di nomina.	
	Il Direttore può essere dipendente della società o terzo col-	
	laboratore.	
	ART. 23	
	Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dall'Assem-	
	blea.	

	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-	
	zione; la firma e la rappresentanza sociale sono affidate al	
	Presidente; in caso di impedimento il Presidente sarà sostituito, ad ogni effetto, dal Vice-Presidente.	
	ART. 24	
	Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese per	
	quanto sostenuto nella loro attività di Amministratori, compreso le spese di trasferta, di rappresentanza, di difesa e/o	
	tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumono o si considerino compiuti nell'incarico sociale.	
	ART. 25	
	I Consiglieri possono essere revocati in ogni tempo, in sede di Assemblea, a norma dell'art. 2383 C.C..	
	<u>Del Collegio Sindacale</u>	
	ART. 26	
	Il Collegio Sindacale, se eletto o comunque se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea che, in seno ad essi, elegge il Presidente.	
	I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Per quanto riguarda le funzioni, i poteri, le responsabilità, cause di ineleggibilità o decadenza dei sindaci, si fa espresso riferimento all'art. 2397 C.C. e ss.	
	Se previsto obbligatoriamente o per volontà dell'Assemblea	

	dei Soci, il controllo contabile della società sarà effettua-	
	to da un Revisore o da una società di revisione.	
	TITOLO V	
	<u>Bilancio e Utili</u>	
	ART. 27	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'og-	
	getto della società lo richiedono, il bilancio può essere	
	presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi in-	
	formativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine	
	di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione dell'utile di esercizio come segue:	
	1) non meno del 5% al fondo di riserva legale finché que-	
	sta raggiunga il limite stabilito dalla legge;	
	2) una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del	
	capitale sociale;	
	3) la quota di utile che non è assegnata ai sensi dei pre-	
	cedenti punti deve essere destinata a riserva della società.	
	<u>Titoli di Debito</u>	
	ART. 27 bis	
	La società può emettere titoli di debito.	

	L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per la modifica del pre-	
	sente statuto.	
	La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da un no-	
	taio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c. .	
	La società può emettere titoli di debito per somma complessi-	
	vamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale	
	e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio ap-	
	provato.	
	I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere	
	sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di	
	successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde del-	
	la solvenza della società nei confronti degli acquirenti che	
	non sono investitori professionali ovvero soci della società	
	medesima.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-	
	zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere	
	iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle	
	imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della	
	maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modi-	
	ficare tali condizioni e modalità.	
	TITOLO VI	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	ART. 28	
	Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono	

	quelle previste dalla legge.	
	ART. 29	
	Quando si verifica una delle cause che comporta lo sciogli-	
	mento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve	
	provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ART. 30	
	L'assemblea convocata a norma dell'articolo precedente proce-	
	derà alla nomina di uno o tre liquidatori e stabilirà le mo-	
	dalità di liquidazione.	
	TITOLO VII	
	<u>Disposizioni finali</u>	
	ART. 31	
	Le controversie che comunque e tra chiunque (quindi anche le	
	controversie coinvolgenti Amministratori, Sindaci o Liquida-	
	tori) insorgeranno in dipendenza della interpretazione, ap-	
	plicazione ed esecuzione del presente contratto di società,	
	intendendosi ivi comprese, tra l'altro, tutte quelle di cui	
	all'art. 1, comma 1, lettere a-b-c, D.Lgs. 5/2003 ed inten-	
	dendosi ivi escluse tutte quelle che per legge non possono	
	essere compromesse ad arbitri, saranno decise da un Collegio	
	di tre Arbitri da scegliersi tra gli iscritti negli albi de-	
	gli Avvocati, Dottori Commercialisti e Ragionieri e Periti	
	Commerciali della Provincia di Mantova. Il Collegio Arbitrale	
	sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera	

Arbitrale della C.C.I.A.A. di Mantova, fatto salvo il rispet-	
to degli artt. da 34 a 37 D.Lgs. 5/2003. Il Collegio Arbitra-	
le stabilirà la sede dell'arbitrato e stabilirà a chi farà	
carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo	
dell'arbitrato. Ciascuna delle parti interessate sarà legit-	
timata a dare inizio al procedimento arbitrale.	
ART. 32	
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto	
si fa riferimento alle norme di legge in materia.	
F.to Paolo Falceri	
F.to Mario Binelli notaio	
Io sottoscritto dott. MARIO BINELLI, notaio in Gonzaga ed i-	
scritto al collegio notarile di Mantova, certifico che la	
presente è copia su supporto informatico conforme all'origi-	
nale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.	
23, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del	
Registro delle Imprese.	
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 me-	
diante m.u.i.	